

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 16

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/1997 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

(BUR n. 45 del 21 aprile 1995)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 10 agosto 2011, n. 28 e 27 dicembre 2012, n. 69)

(Legge parzialmente abrogata dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell'art. 22, commi 4 e 5; art. 30, comma 2; art. 22; art. 37, commi 5, 6, 7, 8 e 9)

Rubrica I^
Servizi generali

Art. 1

Art. 2

Rubrica 2^
Territorio

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Rubrica 3^
Istruzione, Cultura e Tempo Libero

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Rubrica 4^
Sicurezza Sociale

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Rubrica 5[^]
Agricoltura

Art. 21¹

Art. 22²

1.

2.

3.

4. Al fine di consentire al "Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati di Cosenza" di accedere alla concessione di mutui da parte di Istituti di Credito abilitati, nel limite massimo complessivo di lire trenta miliardi, è autorizzata, in via eccezionale, la concessione di garanzia fidejussoria nella misura del 50 per cento del rischio, con previsione, a partire dal bilancio 1996, della spesa con la quale far fronte all'eventuale onere proporzionato al rischio medesimo.

5. All'onere derivante dal precedente comma 4 si provvederà, a partire dal 1996, con successivo atto normativo.

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29³

¹Gli articoli dall'1 al 21 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

²I commi 1, 2 e 3 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Rubrica 6[^]
Attività produttive extragricole

Art. 30⁴

1.

2. Il capitale sociale della Fincalabra SpA - fissato in lire 5.000.000.000 dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1984, n. 7 ed aumentato a lire 10.000.000.000 per effetto dell'art. 35, commi 2 e 3, della legge regionale 8 luglio 1992, n. 9 - è aumentato a lire 17.000.000.000 e suddiviso in 17.000 azioni del valore nominale unitario di lire 1.000.000.

3.

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36⁵

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 37⁶

1.

2.

3.

4.

³Gli articoli dal 23 al 29 sono abrogati dall'allegato della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

⁴I commi 1 e 3 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

⁵Gli articoli dal 31 al 36 sono abrogati dall'allegato della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

⁶I commi 1, 2, 3 e 4 sono abrogati dall'allegato della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

5. *La tassa prevista dall'art. 190 del T.U. sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, con la presente legge, diviene tributo proprio della Regione Calabria, a norma dell'art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. L'ammontare della tassa, a decorrere dal 2013, è fissato in euro 103,29, e viene corrisposta per una sola volta mediante versamento da effettuare con apposito bollettino postale riportante l'indicazione della causale e dell'anno di riferimento*⁷.

6. Alla disciplina della tassa, prevista al precedente comma 5, si applicano in quanto compatibili le norme in materia di tasse sulle concessioni regionali.

7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituita l'addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica nella misura del 10 per cento dell'ammontare dei canoni annui determinati a norma dell'art. 18, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

8. L'addizionale, prevista al precedente comma 7, è versata alla Regione dal concessionario, contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

9. A decorrere dall'1/1/1996 l'importo annuo della tassa automobilistica regionale, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per il possesso di motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV, è determinato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nella misura del 90 per cento dell'ammontare complessivo della tassa automobilistica per detti motocicli vigenti alla data del 31 dicembre 1995.

10.

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 43

Art. 44⁸

⁷Comma sostituito dall'art. 20, comma 1 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 che precedentemente così recitava: «5. La tassa prevista dall'art. 190 del T.U. sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, con la presente legge, diviene tributo proprio della Regione Calabria, a norma dell'art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. La tassa, il cui ammontare è fissato in lire 100.000, è corrisposta mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Calabria.».

⁸Gli articoli dal 38 al 44 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.